

# NOTIZIE n. 250 bis -Novembre 2019 - Foglio della FNP CISL VALDISIEVE-VALDARNO

Via F.lli Cervi n° 40 - Tel./ Fax 055 8368209 - (Prenotazione servizi)

Via Londra n° 4 - Tel./ Fax 055 8313007 - 055 8313599 - Cap. 50065 Pontassieve (FI)

Via Val d'Ossola n° 11-13 - Tel/Fax 055 958290 - 958601 - Cap. 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI)

Posta elettronica: [fnppontassieve@fnpfirenze.it](mailto:fnppontassieve@fnpfirenze.it) / [fnpvaldarno@fnpfirenze.it](mailto:fnpvaldarno@fnpfirenze.it) - [anteasvaldisieve@gmail.com](mailto:anteasvaldisieve@gmail.com)

## CONGEDO STRAORDINARIO

La domanda ha validità a decorrere dalla sua presentazione.

È possibile richiedere fino a un **massimo due anni** di congedo straordinario nell'arco della vita lavorativa: tale limite è complessivo fra tutti gli aventi diritto per ogni disabile grave. Pertanto, chi ha più di un familiare disabile può beneficiare del congedo per ciascuno di essi, ma non potrà comunque mai superare i due anni. Infatti, non è previsto il cosiddetto "raddoppio". Il beneficio è **frazionabile** anche a giorni. Perché non siano conteggiati i giorni festivi, i sabati e le domeniche è necessaria l'effettiva ripresa del lavoro tra un periodo e l'altro di fruizione.

Se il congedo viene frazionato in giorni, ai fini del computo del periodo massimo previsto, l'anno si considera per i canonici 365 giorni. Il congedo straordinario e i permessi retribuiti per assistere familiari disabili non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità (**Referente unico**, decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119). È fatta eccezione per i genitori, anche adottivi, di figli disabili in situazione di gravità a cui viene riconosciuta la possibilità di fruire di entrambe le tipologie di benefici per lo stesso figlio anche alternativamente, fermo restando che nel giorno in cui un genitore fruisce dei permessi, l'altro non può utilizzare il congedo straordinario.

Per richiedere il congedo straordinario bisogna essere **lavoratori dipendenti privati** (anche part-time). La persona per la quale si chiede il congedo straordinario deve essere in situazione di disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104/92, riconosciuta dalla competente commissione medica integrata ASL/INPS, ma non deve essere ricoverata a tempo pieno (per le intere 24 ore) presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurino assistenza sanitaria continuativa.

Non è possibile richiedere il congedo straordinario durante il ricovero a tempo pieno della persona disabile da assistere (circolare INPS 3 dicembre 2010, n. 155), fatte salve alcune eccezioni previste dalla legge (circolare INPS 6 marzo 2012, n.32):

- interruzione del ricovero a tempo pieno del disabile per effettuare visite e terapie appositamente certificate;
- ricovero a tempo pieno di un disabile in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;
- ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale sia richiesta dai sanitari della struttura la presenza della persona che presta assistenza.

## Comuni di DICOMANO e REGGELLO

Interessante iniziativa nel campo della salute si svolgerà a **Dicomano**, il giorno sabato 9 Novembre per iniziativa del Rotary Club Firenze Val di Sieve col patrocinio del Comune e la

collaborazione della locale Misericordia, che hanno organizzato un service per la prevenzione dell'Ictus Cerebrale, per offrire ai cittadini la possibilità di eseguire gratuitamente un ecocolordoppler dei Tronchi Sovraortici, **riservato ai cittadini del Comune di Dicomano "over 50**, presso gli ambulatori della Misericordia, dopo aver preso appuntamento al n. 055 838084.

Presso la Biblioteca del Comune di **Reggello** prosegue invece il ciclo di Conferenze dedicato alla sanità e al benessere psicofisico: martedì 12 novembre, alle ore 21, sul tema "Il peso del dolore . I disturbi dell'alimentazione" e martedì 26 novembre, ore 21, su "Quanto il nostro corpo ci parla – I disturbi psicosomatici".

## Adiconsum TIM Fatture a 28gg.

Ogni utente che nel periodo 23 giugno 2017 - aprile 2018 abbia ricevuto fatture per servizi di telefonia fissa a 28 giorni da parte di tutti i principali operatori (Tim, Vodafone, Wind, Tre, Fastweb) ha diritto ad un rimborso per i 22 giorni erosi in quel periodo.

Alcune Compagnie hanno avanzato offerte ai propri clienti non in denaro, ma con servizi compensativi.

**TIM:** invece ricorda ai propri clienti di rete fissa, attivi prima del 31/3/2018 e che sono stati oggetto di fatturazione a 28 giorni, che da settembre 2019 è possibile chiedere il rimborso dei giorni erosi di cui alla Delibera AGCom n.269/18/CONS, contattando il 187.

Da Novembre 2019 sarà possibile effettuare la richiesta anche sul sito Area WEB MyTIM (<https://auth.tim.it/dcareg/public/login>).

**Adiconsum:** ha predisposto una richiesta da inviare via fax al n 800 000 187 che si configura come reclamo propedeutico, al costo di € 10,00.

**Vodafone:** garantisce la restituzione dei giorni erosi agli utenti di rete fissa e convergenti. I clienti interessati, oltre ad essere informati tramite sito, riceveranno una comunicazione in fattura e potranno effettuare la richiesta accedendo alla pagina [voda.it/fatturazionemensile](http://voda.it/fatturazionemensile)

**Fastweb:** ha già messo a disposizione misure compensative per i propri clienti in linea con quanto previsto dalla delibera Agcom 269/18/CONS.

**Wind:** Tutti i clienti interessati possono essere rimborsati scegliendo tra diverse soluzioni. Abbiamo previsto, pertanto, un menù che contempera la possibilità di decidere se usufruire di vantaggiose soluzioni compensative oppure del rimborso tramite storno in fattura.

I clienti sono stati informati in merito a questa possibilità sia con specifica comunicazione in fattura sia tramite stampa e web.

Per richiedere le soluzioni compensative o lo storno in fattura, basta accedere alla propria Area Clienti web, effettuare la scelta e compilare l'apposito form on line. Maggiori informazioni su: Wind e Tre.

**Per ulteriori informazioni rivolgersi presso le sedi CISL**